

POLIZIA MUNICIPALE
Settore Polizia Amministrativa

CALENDARIO DELLE VENDITE DI FINE STAGIONE PER L'ANNO 2012

Ord. N. DSI/POL/ 792/2011

IL DIRIGENTE

Rilevato che la legge regionale sul commercio, come modificata ed integrata dalla L.R. n. 13/2011, attribuisce alla Regione medesima la competenza a fissare annualmente le date di inizio dei saldi estivi e invernali, demandando invece ai Comuni il compito di fissare il periodo massimo di svolgimento, che non può comunque superare le otto settimane;

Visto l'art. 15 del D. Lgs. 31.03.1998, n. 114;

Visti gli artt. 14 e 15 della L.R. 12.11.1999, n. 28 come da ultimo modificata ed integrata dalla L.R. 27.07.2011, n. 13;

Vista la D.G.R. n. 40-2947 del 28.11.2011 con la quale la Regione Piemonte ha fissato le date di avvio delle vendite di fine stagione per l'anno 2012;

Rilevato di dover consentire, come per gli anni precedenti, l'effettuazione delle vendite di fine stagione per il periodo massimo previsto dalla legge regionale;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DETERMINA

Di fissare per l'anno 2012 la durata delle vendite di fine stagione in otto settimane consecutive.

Pertanto le vendite di fine stagione relativa all'anno 2012 sono consentite nei seguenti periodi:

periodo invernale **dal 05.01.2012 al 01.03.2012**

periodo estivo **dal 07 luglio al 01.09.2012**

Le vendite sono soggette a preventiva comunicazione al Comune.

Nella comunicazione l'esercente dovrà indicare:

1. l'ubicazione dell'esercizio nel quale viene effettuata la vendita;
2. la data di inizio e fine della vendita, nell'ambito dei periodi sopra indicati;
3. le percentuali di sconti o ribassi apportati ai normali prezzi di vendita (su ogni capo dovrà essere indicato il prezzo normale di vendita, la percentuale di sconto e il prezzo finale);
4. i testi delle asserzioni pubblicitarie ai fini della corretta informazione al consumatore (è vietata la dizione "vendite fallimentari").

Le violazioni alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. n. 114/98 che prevede l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 516,00 a € 3.098,00. Nei casi di particolare gravità o recidiva può essere disposta la sospensione dell'attività commerciale per un periodo non superiore a 30 giorni, ai sensi dell'art. 15, c. 2, della L.R. n. 28/1999.

Verbania, li 01 dicembre 2011.

IL DIRIGENTE
Dr. Ignazio Cianciolo

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034 del 06.12.1971. In alternativa può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni dalla notifica dell'atto.